

Francesca Rescigno

*Il divieto degli animal testing cosmetici:
un passo avanti verso la soggettività animale?*

SOMMARIO: 1. Il problema del “bilanciamento di interessi” nella sperimentazione animale – 2. La giuridicità umana e la giuridicità animale – 3. L’attuale contesto normativo della prospettiva biocentrica

1. Il problema del “bilanciamento di interessi” nella sperimentazione animale

Molto tempo è trascorso fortunatamente da quando gli animali venivano considerati come ‘bruti privi di pensiero’ a completa disposizione del genere umano. Dopo decenni di lotte animaliste e timidi passi avanti del diritto, oggi persino il Trattato di Lisbona che regola l’Unione Europea riconosce agli esseri animali la qualità di ‘esseri senzienti’.

In quest’ottica di affermazione della soggettività animale deve essere considerato il Regolamento CE n. 1223 del novembre 2009 al quale si deve l’eliminazione progressiva della possibilità di effettuare test sugli animali per i prodotti cosmetici in Europa, fino a giungere al divieto totale di ogni tipo di sperimentazione di questo tipo a partire dallo scorso 11 marzo.

Il Regolamento in oggetto sostituisce la precedente Direttiva ‘cosmetici’ (76/768/CEE e relativa legge di recepimento italiana n. 713 del 1986) che consentiva invece la libera circolazione e commercializzazione di prodotti cosmetici testati sugli animali.

La nuova regolamentazione vieta la realizzazione di sperimentazioni che coinvolgono gli animali sia per i prodotti finiti che per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti che andranno a formare il prodotto finito. Il Regolamento vieta altresì l’importazione e l’immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale e anche di quei prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione animale.

È giunto così a compimento un percorso iniziato già nel 2004 con

l'introduzione del divieto di testare sugli animali i cosmetici finiti, ampliato nel marzo 2009 anche agli ingredienti e alla commercializzazione, sul territorio comunitario, di cosmetici la cui formulazione finale era stata oggetto di sperimentazione animale o che contenevano ingredienti testati su animali al di fuori dell'Europa comunitaria.

Ciò che rimaneva ancora possibile dopo gli interventi del marzo 2009 erano i test di tossicità da uso ripetuto, quelli per la tossicità riproduttiva, la cancerogenesi, la sensibilizzazione cutanea e tossico cinetica, tutti infine vietati con il Regolamento del 2009 e la definitiva applicazione dal marzo 2013.

Nessun cambiamento hanno invece subito le norme concernenti i test sugli animali in materia di farmaci, cibi o prodotti chimici. Rispetto a tale ultimo tipo di sperimentazione merita di essere ricordata la Direttiva 2010/63 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici che il nostro Paese ha recepito, non senza qualche polemica e con il timore delle sanzioni comunitarie, con il Decreto Legislativo n. 26 del marzo 2014. La Direttiva 2010/63 rielabora e sostituisce la precedente Direttiva 86/609/CEE che risale a più di 20 anni fa, e di cui molte disposizioni erano ormai superate. Purtroppo anche la nuova normativa applica solo in teoria il principio delle 3R (*reduction – refinement – replacement*) che, enunciato nel 1959 da Russel e Burch, andrebbe invece considerato la base per assicurare una sempre migliore tutela degli animali da esperimento.

Positiva comunque la previsione per cui tutto il settore dovrà operare in un regime di maggiore trasparenza: tutti i progetti di sperimentazione sugli animali saranno infatti valutati dalle autorità competenti che dovranno verificarne l'effettiva necessità, concedendo l'autorizzazione solo se non vi sono metodi alternativi disponibili, ancora tutte le informazioni sui progetti dovranno essere rese pubbliche e sia i laboratori che utilizzano animali che gli allevamenti specializzati saranno sottoposti ad ispezioni annuali.

Rispetto al tema della sperimentazione, senza entrare nel dettaglio del Decreto attuativo, è opportuno comunque ricordare che l'Italia ha da sempre un approccio restrittivo come dimostra anche la Legge n. 413 del 1993, intitolata "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale", normativa che pone il nostro Paese all'avanguardia stabilendo che è garantito il diritto ad astenersi da pratiche di sperimentazione a tutti «i cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi». La dichiarazione, che non è soggetta ad alcun controllo

di veridicità, consente di non prendere parte alle attività e agli interventi «specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale».

In estrema sintesi, essa consente a medici, ricercatori e a tutto il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici di strutture pubbliche e private, nonché agli studenti universitari interessati, di dichiarare la propria obiezione di coscienza, al fine di non prendere parte, direttamente, alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale. La possibilità di rifiutarsi di prendere parte, a qualsiasi titolo, ad esperimenti che coinvolgano gli animali, riguarda anche gli studenti che non potranno essere penalizzati per questa scelta, per cui appare chiaro che nel caso di obiezione di coscienza spetterà al docente attivare metodi alternativi che consentano allo studente di raggiungere la migliore preparazione pur non utilizzando gli esperimenti sugli animali.

Il tema della sperimentazione animale è certamente controverso ed è assai difficile per un giurista potersi pronunciare considerando la stessa ambiguità dei giudizi di medici e tecnici, è quindi un tema etico in cui diventa necessario bilanciare la posizione del rispetto della dignità e della vita degli esseri animali con il diritto umano fondamentale alle cure e alla salute, senza pregiudicarne irrimediabilmente uno dei due. A tutt'oggi si può presumere che esistano alcuni settori, seppur circoscritti, in cui la sperimentazione animale trova ancora un'effettiva giustificazione medica, e proprio in questi ambiti è doveroso tracciare confini giuridici netti volti a delimitare in maniera precisa l'azione dei ricercatori.

Il problema dell'effettivo 'bilanciamento degli interessi' dovrebbe impegnare il ricercatore alla preventiva individuazione di una reale giustificazione alla base dell'uso degli animali a beneficio della specie umana, rifiutando ogni sperimentazione non collegabile in maniera scientificamente dimostrabile a interessi umani primari non altrimenti perseguibili¹.

Ci si dovrebbe quindi distaccare sia dall'atteggiamento del c.d. "dominio umano", il quale non considera gli animali come soggetti di interessi e quindi non si preoccupa di tutelarli nel caso della sperimentazione, sia

¹ A tale proposito risultano difficilmente giustificabili le pratiche di ingegneria genetica che coinvolgono il mondo animale, come la clonazione e gli xenotrapianti. Su questi temi cfr. in generale G. BALLARINI, *L'animale tecnologico*, Calderini, Bologna 1986; J. ALLAN, M.C. MICHAELS, *Xenotransplantation: concerns aired over potential new infections*, in «American Society of Microbiology News», 1995, 442; S. CAGNO, *Gli animali e la ricerca. Viaggio nel mondo della vivisezione*, Muzio ed., Padova 1997; A. APOTEKER, *L'invasione del pesce-fragola. Come viene manipolata la nostra alimentazione*, Ed. Riun., Roma 2000; S. CAGNO, *Quando l'Uomo si crede Dio*, Alb. Predisa ed., Bologna 2003.

dalla teoria della “priorità dell’interesse umano”, la quale giudica gli interessi animali, in ogni caso, secondari rispetto a quelli umani.

Per legittimare la sperimentazione è dunque necessario che essa venga condotta per seguire finalità la cui importanza è reputata - dalla maggioranza della comunità scientifica - sufficiente a bilanciare il peso della sofferenza animale.

Nell’ottica dell’esclusione di sofferenze non giustificabili in nome di un reale interesse superiore si muove il Regolamento europeo in materia di cosmetici. Nel settore della cosmesi l’Unione Europea è stata capace di realizzare un percorso virtuoso cercando di coinvolgere anche altri importanti Paesi come India, Usa e Cina nella partita dei cosmetici ‘puliti’. Si tratta di un giro d’affari da 70 miliardi di euro l’anno per la sola Europa, che rappresenta la metà del mercato globale.

La scommessa di Bruxelles aumentare il tasso d’innovazione del settore, dove il 25% dei prodotti ogni anno viene riformulato o rimpiazzato. Certamente la strada dei “metodi alternativi”, non è ancora perfettamente delineata in quanto se per verificare l’impatto di una crema o un deodorante sulla pelle è possibile usare un’epidermide artificiale il procedimento non è così semplice per testarne cancerogenicità o tossicità. Finora era consentito condurre fuori dall’Unione gli esperimenti più complessi sui singoli ingredienti di un prodotto e poi venderlo in Europa, ma d’ora in poi ciò non sarà più possibile, a meno che non si tratti di sostanze testate a scopo farmaceutico e poi integrate in un cosmetico.

Lo sforzo europeo, come dichiarato dal Commissario alla salute Borg è dunque quello di continuare a sostenere, anche economicamente, lo sviluppo di metodi alternativi e dialogare con i paesi terzi per convincerli a seguire l’Europa sulla stessa strada, il tutto senza però scendere a compromessi sulla sicurezza dei consumatori. In quest’ottica dal 2007 al 2011 Bruxelles ha assegnato 238 milioni di euro per la ricerca nel settore. Sino al 2004, quando l’Unione vietò i test dei prodotti di bellezza finiti sugli animali, erano quasi 9mila le cavie utilizzate, scese a 1.550 nel 2008 prima che nel 2009 entrasse in vigore anche il bando sui test sui singoli ingredienti. tuttavia, è opportuno ricordare che comunque nel mondo ci sono ancora 15-27mila animali usati come cavie per i cosmetici.

La decisione europea in materia di cosmetici si colloca dunque nell’ambito di un *trend* europeo in materia di animali che continua da tempo: si pensi all’approvazione, nel 1991 a Maastricht, di una Dichiarazione sulla protezione degli animali, in cui veniva loro riconosciuta la qualità di esseri senzienti e non di meri prodotti agricoli; Dichiarazione successivamente, nel 1997 ad Amsterdam, trasformata in un Protocollo sul benessere degli

animali, ora parte integrante del nuovo Trattato di Lisbona.

Proprio rispetto al nuovo Trattato europeo sottoscritto a Lisbona nel dicembre del 2007, ratificato dall'Italia con la Legge n. 130 del 2 agosto 2008, merita una particolare attenzione l'articolo 13 che prevede: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

Gli animali sono dunque definiti dall'Europa quali esseri senzienti e questa è un'affermazione di grande importanza anche se la lettura dell'intera previsione dimostra che non ci si trova effettivamente dinanzi ad una reale 'rivoluzione' poiché è evidente che gli animali continueranno ad essere mangiati, usati nei laboratori, tenuti negli zoo, e soprattutto è criticabile la posizione neutrale rispetto ad atteggiamenti antianimalisti nazionali giustificati sulla base delle tradizioni (si pensi alla corrida). Tuttavia l'aver affermato a livello europeo che gli animali sono esseri senzienti può gettare le basi per future iniziative legislative maggiormente garantiste nei confronti degli esseri animali.

L'Europa ha dunque deciso di eliminare ogni tipologia di test sugli esseri animali per i prodotti cosmetici, ha introdotto regole più severe -seppur ancora perfettabili- rispetto alla sperimentazione medica e farmacologica e ha affermato la 'senzietà' animale nel Trattato di Lisbona. Tali decisioni dimostrano evidentemente la volontà di proteggere e salvaguardare gli esseri animali, ma quale potrebbe essere il punto di arrivo di questo cammino animalista europeo?

In effetti basandoci su quanto detto finora si potrebbe pensare che gli esseri animali siano ormai a tutti gli effetti soggetti di diritto ma se si indaga oltre la superficie degli ordinamenti giuridici si evince invece una limitata, a tratti inesistente, attenzione del diritto verso gli animali e una sostanziale autoreferenzialità dei sistemi giuridici, che sono costruzioni elaborate dagli esseri umani per tutelare la propria convivenza in società sempre più complesse, insomma sistemi fatti dagli uomini per gli uomini senza troppe preoccupazioni per gli altri esseri viventi.

Il dato principale della gran parte dei sistemi giuridici è dunque l'antropocentrismo, in quanto i nostri sistemi giuridici sono sistemi voluti dall'uomo per l'uomo e questa situazione si presenta più o meno invariata nei diversi ordinamenti giuridici appartenenti a tradizioni positive assai

differenti tra loro.

In quest'ottica è chiaro come gli animali abbiano da sempre trovato ben poco spazio per affermare la propria soggettività dal punto di vista giuridico, essendo stati considerati quali 'cose' a completa disposizione del genere umano: gli animali si cacciano, si allevano, si mangiano, si utilizzano per fabbricare beni, per compiere lavori faticosi o pericolosi, per sperimentare sostanze che potrebbero essere dannose per l'uomo, per intrattenere, e per molteplici altri scopi che confermano la loro totale soggezione alla volontà umana.

La visione antropocentrica non è prerogativa esclusiva dell'approccio giuridico: essa infatti ha radici profonde e risalenti, permeando la riflessione storico-filosofica, religiosa e scientifica che, in vario modo, hanno accompagnato l'evoluzione degli ordinamenti giuridici.

Ma mentre la riflessione filosofica e quella scientifica si sono avvicinate a posizioni meno antropocentriche comprendendo la filosofia che anche se la genesi dell'attribuzione del valore è propriamente umana, ciò non significa che essa debba riguardare solo soggetti umani, per cui è possibile che l'uomo non sia l'unico soggetto degno di considerazione morale. Così anche se l'uomo crea l'etica, come ogni altro sistema di valori (tra i quali lo stesso sistema normativo), tali 'creazioni' non sono necessariamente antropocentrate, e nulla effettivamente osta all'estensione della considerazione morale anche ad altri soggetti, arrivando ad affermare che l'antropocentrismo non rappresenta l'unica soluzione possibile ma attraverso l'etica ambientale è concepibile promuovere una visione in cui integrità umana e integrità naturale si richiamano reciprocamente, così ci si può allontanare dall'autoreferenzialità tipica dell'antropocentrismo per affermare la visione antropogenica che sebbene sostenga la genealogia umana dei valori ne consente l'attribuzione anche ai soggetti non umani.

E, più empiricamente, anche la scienza e l'etologia hanno dimostrato che gli animali sono ben lontani dai 'bruti privi di pensiero' di cartesiana memoria, utilizzando ad esempio sistemi diagnostici quali la risonanza magnetica per dimostrare che anche i cani provano emozioni e sentimenti e che essi risiedono nella stessa area del cervello -il nucleo caudale- di quelli dei 'superiori' esseri umani².

Insomma sia la filosofia che la scienza sono state in grado di allontanarsi almeno parzialmente da uno spiccato antropocentrismo. Diversa appare invece la situazione a livello di sistemi giuridici, tanto da domandarsi se l'antropocentrismo sia giuridicamente inevitabile o potrebbe invece

² B. CYRULNIK, É. DE FONTENAY, P. SINGER, *Anche gli animali hanno diritti*, 2013 (versione originale: *Les Animaux aussi ont des droits*, Seuil, Paris 2013).

essere giunto il momento di smettere di identificare *tout court* l'antropocentrismo con l'umanesimo e riconoscere infine che l'uomo non è l'unico soggetto degno di considerazione morale e giuridica.

Il mio intento è proprio quello di dimostrare come l'antropocentrismo giuridico non rappresenti l'unica soluzione percorribile e sia necessario invece promuovere una visione in cui integrità umana e integrità naturale si richiamano e completano reciprocamente.

In questo senso, compito del diritto e dell'elaborazione giuridica è quello di evidenziare la strada per abbandonare l'autoreferenzialità antropocentrica e affermare una considerazione nuova degli esseri animali, non in un'ottica protezionistica volta a preservare interessi umani presenti e futuri ma con lo scopo di riconoscere la dignità animale.

Per modificare realmente la condizione degli esseri animali bisogna agire sul loro *status*, riconoscendo finalmente loro soggettività giuridica e relativi diritti.

Finora il patrimonio dei diritti è stato considerato esclusivamente al servizio del genere umano, ma tale concezione non rappresenta un dato di fatto immodificabile in quanto proprio l'incessante evoluzione che ha contraddistinto i diritti, i quali nel tempo si sono progressivamente distaccati dalla volontà divina, positivizzati, generalizzati, internazionalizzati e specificati, ha condotto alla nascita della c.d. '*età dei diritti*'³, un'epoca in cui si moltiplicano i soggetti e gli oggetti del diritto.

L'età dei diritti appare in continua definizione e anche se finora sono stati esclusi gli esseri animali appare possibile, e oserei dire necessaria, un'inversione di tendenza.

L'impegno del giurista moderno deve quindi tendere ad estendere la categoria dei diritti oltre la specie verificando se esistano condizioni che ostino effettivamente a tale espansione o se la mancata soggettività animale sia solo frutto di un atteggiamento antropocentrico e specista degli ordinamenti giuridici.

Il diritto può divenire lo strumento di evoluzione della condizione animale, seguendo gli spunti della filosofia animalista ma non solo, per costruire un modello nuovo di rapporto uomo-animale e soprattutto una nuova concezione di ordinamento giuridico non più meramente antropocentrico ma biocentrico.

³ Cfr. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990-1992, 45.

2. La giuridicità umana e la giuridicità animale

La strada è quella di affiancare alla giuridicità umana la giuridicità animale, poiché è solo all'idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi, inducendo vincoli più stringenti per il legislatore e una maggiore inibizione dei consociati al compimento di illeciti. Percorso che non sembra aver trovato finora realizzazione attraverso la legislazione ordinaria, nemmeno con quella che appare più avanzata e progredita ma che in ultima analisi mantiene comunque un'impostazione antropocentrica o al massimo protezionistica.

I sistemi giuridici infatti, sembrano avere recepito prevalentemente (se non unicamente) la tradizione etico-filosofica prettamente antropocentrica e il diritto pare rimanere tenacemente arroccato su posizioni difensive della prerogativa umana.

Certamente anche il diritto ha compiuto dei passi avanti ma il cammino è ancora decisamente lungo.

Esaminando concretamente il cammino giuridico in tema di animali compiuto nel nostro Paese è evidente una lenta ma continua evoluzione verso l'affermazione di una visione più attenta ai bisogni degli animali in quanto esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano; tuttavia tale evoluzione non è riuscita, almeno fino a questo momento, ad affermare una reale soggettività giuridica per gli esseri animali.

Ripercorrendo per tappe il cammino giuridico compiuto è opportuno evidenziare quanto è stato fatto rispetto al famoso Codice Zanardelli del 1889, il cui articolo 491 affermava: «Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda. (...) Alla stessa pena soggiace anche colui il quale per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo». Tale previsione dimostra un'ottica decisamente antropocentrica, la preoccupazione non era costituita infatti dal benessere degli animali, quanto dal non offendere la sensibilità umana.

Il successivo Codice Rocco del 1930, all'articolo 727 ripropose sostanzialmente il testo del precedente articolo 491 del Codice Zanardelli, collocando tale previsione - che avrebbe dovuto riguardare, almeno secondo la sua intitolazione, la protezione degli animali - fra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume.

L'articolo 727 c. p. è stato oggetto di una continua e costante elaborazione dottrinale e soprattutto giurisprudenziale, ed è proprio il contributo giurisprudenziale ad avere esteso l'applicabilità di tale disposizione modificando

gradualmente la posizione degli animali, non più meri oggetti, ma detentori di una nuova soggettività, fino alla riformulazione dell'articolo 727 c.p. avvenuta con la Legge n. 473 del 1993. La novella legislativa definisce in maniera più precisa il reato di maltrattamento degli animali, prevedendo un collegamento tra i comportamenti che possono essere considerati quali maltrattamenti e le caratteristiche etologiche degli animali, per cui ogni animale dovrà essere considerato, rispetto al comportamento posto in essere, a seconda delle proprie peculiarità. Non esiste dunque un concetto teorico generico di maltrattamento, ma l'atto che colpisce l'animale va tenuto presente rispetto alle conseguenze che produce per quello specifico animale.

Il primo comma sanziona anche la detenzione non idonea rispetto alla natura dell'animale rappresentando un'assoluta novità nel panorama legislativo. Malgrado queste importanti aperture, l'articolo continuava ad avere delle vistose lacune: per prima cosa, nonostante la riformulazione, era sempre un reato a tutela del sentimento comune di pietà verso gli animali e non una norma direttamente finalizzata alla protezione di questi in senso stretto. La novella legislativa risultava carente anche dal punto di vista dell'impianto sanzionatorio costituito solo da un'ammenda, per cui il reato era sempre oblazionabile.

Ma certamente la più grave lacuna della nuova disposizione penale era rinvenibile nella mancata previsione e punizione dell'uccisione ingiustificata di animali: tale fattispecie, infatti, veniva prevista solamente nel secondo comma dell'articolo quale circostanza aggravante delle condotte di maltrattamento tipizzate nel primo comma, non divenendo oggetto di un'autonoma valutazione e disciplina per cui o l'uccisione seguiva il maltrattamento, e allora era punibile, oppure non era contemplata e quindi rimaneva libera da sanzione.

Le insufficienze presenti nel novellato articolo 727 c.p., hanno condotto ad una rielaborazione della materia e all'approvazione della Legge 20 luglio 2004, n. 189, contenente «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate».

L'approvazione di questa legge risulta particolarmente significativa perché introduce il principio ai sensi del quale i reati commessi a danno degli animali non rientrano più nell'ambito dei crimini contro la proprietà o riguardanti la polizia dei costumi, ma hanno un proprio specifico oggetto ed esigono un titolo apposito.

Certamente l'inedita denominazione di questa tipologia di illeciti rubricati quali "Delitti contro il sentimento per gli animali" risente ancora di una visione antropocentrica e l'articolo 727 c.p. rimane nell'ambito

delle “Contravvenzioni concernenti la Polizia dei costumi”; ma il nuovo Titolo, oltre a scorporare una parte del vecchio 727, introduce fattispecie di notevole interesse, superando finalmente la distinzione tra uccisione di animale altrui (secondo quanto precedentemente disposto dall’articolo 638 c.p.) e maltrattamento e uccisione di animale proprio, eliminando anche la lacuna relativa all’uccisione di animali di nessuno (o *res nullius*).

In particolare rispetto alla problematica dell’uccisione di animali l’articolo 544-*bis* ricalca, almeno in parte, le previsioni adottate per l’omicidio di esseri umani (articolo 575 c.p.), stabilendo che: «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi» (si ricorda che la pena è stata modificata e inasprita ‘*da quattro mesi a due anni*’ dall’art. 3, comma 1°, della Legge 4 novembre 2010, n. 201 con cui è stata ratificata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987).

L’animale diviene così effettivamente il soggetto passivo del reato e non più solo un mero referente indiretto di diritti altrui. La condotta sanzionata dalla nuova previsione deve però, a differenza di quanto stabilito dalla disciplina ‘umana’, essere caratterizzata dagli elementi della crudeltà e della mancanza di necessità. Ciò significa, ancora una volta, che il destino animale è collegato a valutazioni dipendenti da interessi umani, per cui anche se l’animale non è più una semplice cosa, la sua sopravvivenza è comunque rimessa all’arbitrio umano.

In ogni caso appare interessante la formulazione di tale disposizione che non considera in maniera unitaria i due elementi selettivi della punibilità, per cui si può dedurre che anche nel caso di c.d. condotte di uccisione dell’animale ‘necessarie’ (come ad esempio le tecniche relative alla macellazione per l’alimentazione umana), queste non potranno mai essere realizzate con elementi di crudeltà, perché in questo caso la necessità non sarebbe sufficiente ad eliminare la punibilità penale della crudeltà. Si può dunque affermare che l’uccisione dell’animale non sarà penalmente sanzionabile solo se apparirà necessaria (secondo parametri umani) e se verrà effettuata in modo da evitare ogni inutile crudeltà.

L’articolo 544-*ter* ridefinisce la fattispecie relativa al maltrattamento di animali trasformandola da semplice contravvenzione in delitto; questa modifica oltre ad avere un importante significato simbolico produce immediatamente l’allungamento del periodo di prescrizione ordinaria che passa da due a cinque anni, superando le difficoltà pratiche dovute alla lunghezza dei procedimenti penali nel nostro Paese e rendendo effettivamente perseguibili i comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

La nuova previsione aggiunge, accanto alla punibilità di condotte che

sottopongono gli animali a sevizie, a fatiche e lavori inconciliabili con le precipue caratteristiche etologiche dell'animale stesso, la punibilità di chi per crudeltà o senza necessità cagiona lesioni agli animali; anche in questo caso, assai forte è la similitudine con le previsioni fissate dal codice penale per quanto concerne gli esseri umani: sembra così affermarsi altresì nei confronti degli animali il binomio penalmente sanzionabile: omicidio/lesione sotto la forma della uccisione/maltrattamento.

La legge del 2004 sostituisce il testo del precedente articolo 727 c.p., anche relativamente all'abbandono di animali, che pur rimanendo una fattispecie di natura contravvenzionale vede aggiungersi, sotto il profilo sanzionatorio, la possibilità dell'arresto fino ad un anno in via alternativa rispetto all'ammenda e quindi con la preclusione di ricorrere all'oblazione. Inoltre, è stata introdotta una nuova fattispecie contravvenzionale che colpisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura in modo da infliggere loro gravi ed ingiustificabili sofferenze, per la quale non è però prevista la possibile confisca dell'animale.

Queste modifiche appaiono indirizzate a garantire, per quanto possibile, agli animali uno stato di benessere punendo quei comportamenti di abuso e violenza, frutto di una visione eccessivamente antropocentrica, per lungo tempo non sanzionati.

La nuova formulazione dell'articolo 727 non appare purtroppo sufficiente per istituire uno *status* giuridico per gli animali, risultando in parte inficiata da quanto disposto dall'articolo 19-ter delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, che stabilisce che le regole del nuovo Titolo sui delitti contro il sentimento degli animali non trovano applicazione in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, circhi, zoo ed anche nelle manifestazioni di tipo storico-culturale che coinvolgono gli animali, indebolendo in questo modo le prospettive di garanzia e tutela del benessere degli animali, ancora una volta in bilico tra l'essere '*res*' o soggetti.

Come evidente il cammino normativo compiuto dal nostro Paese è stato certamente importante, tuttavia malgrado l'esistenza di diverse leggi di protezione nei confronti degli animali questi non hanno visto modificare sostanzialmente la propria condizione giuridica. Questo ci dimostra che possiamo continuare ad approvare e studiare leggi per la protezione delle varie specie animali e verificare il cammino compiuto negli anni dalla legislazione protezionistica, ma se non ci si dirigerà verso la soggettività animale i nostri ragionamenti rimarranno sostanzialmente rimessi alla piena discrezionalità dell'interprete e degli operatori giuridici, e gli esseri animali continueranno ad essere confinati in una sorta di 'limbo' giuridico.

L'affermazione della dignità animale e la relativizzazione parziale dell'antropocentrismo giuridico che ci caratterizza può avvenire, a mio modesto parere, solo con l'inserimento degli esseri animali in Costituzione poichè la tutela dell'uomo non può prescindere dalla tutela di altri esseri che presentano caratteristiche in comune con lo stesso genere umano, per cui è sostenibile che la tutela costituzionale dei diritti animali costituisca un corollario della filosofia dei diritti umani.

Introdurre la soggettività animale in Costituzione non mette in pericolo l'impianto costituzionale in quanto la dignità animale comunque identificherà qualcosa di differente rispetto a quella umana: si realizzerebbe non già un'equiparazione, un appiattimento delle situazioni giuridiche, ma l'affermazione di un'eguaglianza parziale che, attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, potrebbe mediare ove possibile tra 'interessi' umani e taluni 'interessi' animali. Ciò che verrebbe a mutare non è tanto il catalogo dei diritti né quello dei loro titolari, quanto piuttosto il concetto di soggettività sotteso all'intero impianto costituzionale: un concetto non più assunto apoditticamente quale esclusiva prerogativa umana, bensì accolto nella propria intrinseca complessità in quanto articolato su livelli differenziati di sensibilità.

L'evoluzione costituzionale rappresenta l'unica soluzione convincente per 'elevare' gli animali da *res* a soggetti contraddistinti da una propria dignità senza compromettere la specificità dei diritti umani. In tal modo il sistema costituzionale da sempre antropocentrico (ed autoreferenziale), sorto per garantire all'uomo un bagaglio di specificità intoccabili dallo stesso potere di governo, può aprirsi alla specificità animale senza per questo condurre a situazioni (che tanto preoccupano) di parità tra lo *status* costituzionale umano e quello animale.

È necessario anche ricordare che effettivamente l'idea dell'inclusione degli esseri animali in Costituzione è meno azzardata di quanto si potrebbe pensare tanto che Paesi a noi culturalmente e giuridicamente vicini lo hanno già fatto senza per questo precipitare nel caos e nella confusione tra diritti degli esseri umani e diritti degli esseri animali: si pensi al caso tedesco e a quello svizzero. La modifica costituzionale volta all'inserimento della dignità animale tra i nostri principi cardine potrebbe avvenire seguendo due modelli differenti: si potrebbe, così come avvenuto in Germania, sancire la tutela degli animali accanto all'obbligo dello Stato di proteggere le basi naturali della vita, senza specificare però come tale nuova tutela dovrà essere rapportata con gli stessi diritti umani o con altri interessi pubblici. Una norma quindi essenzialmente programmatica che rimette ai futuri interventi del legislatore e alle interpretazioni giudiziarie

l'effettiva concretizzazione dei nuovi diritti; una soluzione che, pur non dando vita a pretese giuridiche immediatamente azionabili, amplierebbe comunque la sfera dei nuovi diritti portando ad un bilanciamento tra interessi umani e interessi delle altre specie viventi, bilanciamento che non potrà tramutarsi in una compressione continua degli interessi animali perché altrimenti violerebbe il principio di eguaglianza ma che dovrà valutare e soppesare, in caso di conflitto, quale interesse fare prevalere.

Oppure, in alternativa, si potrebbe optare per una scelta – prima vista maggiormente condizionante per i nuovi diritti animali – che nello stesso momento in cui riconosce i diritti animali li specifica e limita, prevedendo in quali casi essi soccombono per realizzare interessi umani di varia natura, cioè in pratica la scelta effettuata dall'ordinamento elvetico. In realtà tale opzione non è effettivamente meno garantista per gli esseri animali poiché anche il riconoscimento di diritti agli esseri animali deve convivere con l'intrinseca antropocentricità dell'impianto costituzionale, per cui la convivenza tra i diritti umani e quelli di altre specie non potrà comunque mai condurre all'affermazione di una situazione di effettiva parità.

In tal senso l'espressa previsione di limiti ai diritti animali può paradossalmente configurare un rafforzamento di tali diritti, definendo in quali campi essi possono essere limitati, indirizzando l'intervento del legislatore verso concrete politiche di protezione e soprattutto stabilendo quali aspetti non possono invece essere compressi nemmeno in virtù della c.d. 'superiorità umana'.

Entrambe le soluzioni possono insomma risultare idonee a modificare lo *status* degli esseri animali e ad affermare la soggettività animale; la scelta tra i due approcci dipende sostanzialmente dalle caratteristiche dell'ordinamento giuridico. Quello che non appare invece più procrastinabile è la revisione costituzionale, che rappresenta il tassello decisivo per completare il cammino intrapreso e definire giuridicamente gli esseri animali come soggetti parte di un sistema giuridico finalmente biocentrico.

3. L'attuale contesto normativo della prospettiva biocentrica

L'idea di inserire gli esseri animali nella nostra Costituzione non rappresenta un'assoluta novità, infatti diversi progetti di revisione costituzionale in favore di ambiente e animali si sono susseguiti in diverse legislature. Tra i tanti vale la pena ricordare l'approvazione in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, nell'ottobre del 2004, della modifica dell'articolo 9

che affidava alla Repubblica un nuovo compito prevedendo: «Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali».

In tale occasione la fine anticipata della legislatura vanificò lo sforzo riformatore, ma questo non ha comunque scoraggiato la presentazione di progetti di revisione nelle legislature successive.

L'esigenza di modificare l'articolo 9 non concerne solo l'atteggiamento dell'ordinamento nei confronti degli esseri animali ma anche quello verso l'ambiente, il tutto nell'ottica di un avvicinamento alle indicazioni che provengono dall'Unione Europea.

L'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali a cui si riferisce espressamente anche il più recente Trattato di Lisbona si occupa infatti di ambiente prevedendo: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile». L'ambiente è dunque, fin dagli anni '70, una delle priorità dell'azione europea. La tutela della qualità dell'aria e dell'acqua, la conservazione delle risorse e della biodiversità, la gestione dei rifiuti e delle attività con effetti dannosi sono alcuni degli ambiti di cui si occupa l'Europa.

Ambiente ed esseri animali rappresentano dunque uno dei piani di lavoro dell'Europa e necessariamente devono costituire un obiettivo per il nostro riformatore costituzionale che non può più rimandare una riflessione sull'articolo 9 della Costituzione. A tale proposito, nell'ottobre del 2013 è stata presentata in Senato una proposta di legge volta proprio a modificare l'articolo 9 per affermare la soggettività animale.

Auspiciando che tale modifica venga presto approvata appare utile soffermarsi su quali potrebbero essere le conseguenze giuridiche di tale revisione. Così, ad esempio, pur non prevedendo l'obbligatorietà del vegetarianesimo che rimarrebbe tra i comportamenti supererogatori, cioè quegli atti che sarebbe bene fare ma che non è male non fare, lo Stato dovrebbe impegnarsi per garantire tutti coloro che hanno già intrapreso tale comportamento e che non devono più incontrare alcuna difficoltà ad alimentarsi in qualsiasi tipo di istituzione pubblica o comunque collegata con lo Stato, pensiamo alle scuole, e ogni tipologia di ufficio pubblico. Incisive sarebbero le conseguenze di una revisione costituzionale rispetto alla disciplina concernente la macellazione animale per la quale si potrebbe ipotizzare una completa cancellazione della macellazione rituale, ingiustificabile nell'ottica dell'integrazione tra culture e religioni differenti, integrazione che non è più possibile pensare di realizzare a spese degli esseri animali. Potrebbe essere tentato un bilanciamento tra la libertà di

religione e la nuova dignità costituzionale degli esseri animali ma tale bilanciamento non potrebbe essere indirizzato in maniera negativa solo verso gli animali; d'altronde non tutte le pratiche che hanno (o fingono di avere) matrici culturali-religiose possono essere giustificate, basti pensare all'infibulazione.

Interamente da rivedere in senso censorio sarebbero pure le discipline relative agli spettacoli, agli zoo e a qualsiasi forma di intrattenimento pseudo-culturale o tradizionale che coinvolge -loro malgrado- gli esseri animali, censure che dovrebbero essere accompagnate da appositi programmi educativi che fin dai primi livelli di istruzione promuovano la cultura del rispetto degli esseri animali e della biodiversità.

Altro settore colpito da una revisione costituzionale di questo tipo sarebbe quello dell'attività venatoria. Sappiamo come in più occasioni la stessa Corte costituzionale abbia giustificato tale attività pur riconoscendo contemporaneamente (e questo è abbastanza paradossale) l'esistenza del valore ambiente. Certamente una chiara definizione dell'ambiente a livello costituzionale potrebbe chiarire diversi dubbi in materia, l'ambiente infatti è entrato in Costituzione espressamente solo con la riforma del Titolo V del 2001 e vi è entrato per così dire dalla 'porta di servizio' infatti la riforma del Titolo V non definisce espressamente un 'diritto all'ambiente' ma si limita a riferirsi ad esso nell'ambito del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni (articolo 117, secondo comma, lett. s e terzo comma). La contemporanea presenza dell'esclusività statale e della concorrenza Stato-Regioni rende la novellata disposizione costituzionale ambigua e di difficile applicazione e di tale ambiguità ha risentito decisamente la giurisprudenza costituzionale. La Corte infatti prima della riforma del 2001 aveva identificato l'esistenza di un vero valore costituzionale ambiente, mentre dall'indomani della riforma ha oscillato tra la volontà di mantenere la giurisprudenza precedente fedele al 'valore ambiente' e al contempo il tentativo di adattarsi alla nuova previsione costituzionale. Così a partire dal 2007 si assiste all'elaborazione di un nuovo filone giurisprudenziale per cui la 'tutela dell'ambiente' presenta allo stesso tempo un contenuto oggettivo in quanto riferito ad un bene: l'ambiente e un contenuto finalistico, perché tende alla miglior conservazione del bene stesso.

La Corte elabora l'idea dell'ambiente quale bene su cui "concorrono diverse competenze" per cui le Regioni non potranno mai perseguire in via esclusiva obiettivi di tutela ambientale ma dovranno, nell'esercizio delle proprie funzioni, rispettare i limiti dettati dall'esercizio della competenza esclusiva dello Stato.

Tale confusa elaborazione dimostra come sia ormai non più rimandabile

un ripensamento costituzionale dell'ambiente e in tal senso una revisione costituzionale dell'articolo 9 risponderebbe alle sollecitazioni europee e alla necessità di fare finalmente dell'ambiente un principio ed un valore costituzionale e modificherebbe anche l'atteggiamento legislativo nei confronti della pratica venatoria che dovrebbe rispondere a principi nuovi.

La revisione costituzionale dell'articolo 9 potrebbe dunque inaugurare finalmente una nuova fase nel rapporto essere umano-ambiente-essere animale: passando dalle mere politiche protezionistiche di tutela e di preservazione nell'interesse delle generazioni future, alla condivisione di un destino comune ontologicamente e giuridicamente parlando, perché la valorizzazione costituzionale dell'ambiente e l'affermazione della soggettività animale completa e realizza il principio di eguaglianza da troppo tempo fermo alla barriera della specie. La revisione costituzionale costituirebbe una nuova elaborazione della politica costituzionale verso il valore ambiente e i soggetti animali, nel tentativo fondamentale di coniugare insieme: eguaglianza - ambiente e soggettività animale.

In conclusione la nuova regolamentazione dei test per i cosmetici merita particolare considerazione non solo dal punto di vista della tutela del consumatore o di regole importanti dal punto di vista commerciale: ritengo infatti che l'aspetto principale da valorizzare sia proprio quello della tutela degli esseri animali. L'Europa ha dimostrato con questo intervento che i tempi sono ormai maturi per il riconoscimento della soggettività animale e il Regolamento europeo sembra precorrere coraggiosamente un necessario intervento legislativo europeo e nazionale che non si limiti a definire gli animali 'esseri senzienti' ma che riempia di contenuto tale 'senzietà' e attraverso il riconoscimento di soggettività giuridica riconosca finalmente gli esseri animali come soggetti e non più *res* a disposizione del genere umano.

Solo i prossimi interventi europei e quelli del nostro Paese ci diranno se il Regolamento del 2009 sarà stato in grado di minare effettivamente l'antropocentrismo giuridico aprendo una nuova fase del rapporto essere umano-essere animale o se invece sarà semplicemente l'ennesima legislazione a vantaggio dei consumatori odierni e futuri in un'ottica, ancora una volta, decisamente antropocentrica.

Mi piace credere però che proprio partendo dai cosmetici l'Europa abbia ormai posto le basi per una nuova prospettiva giuridica europea finalmente e coraggiosamente biocentrica.